

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE**

in composizione collegiale nelle persone di
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est.
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero xxx del ruolo generale, promossa da omissis (C.F.: omissis), rappresentato e difeso dall'Avv. omissis (C.F.: omissis), presso il cui studio, in omissis, è elettivamente domiciliato;

APPELLANTE

contro

omissis BANCA omissis, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. omissis, presso il cui studio, in omissis è elettivamente domiciliata;
APPELLATA avverso la sentenza n. xxxx del G.U. del Tribunale di Avellino, pubblicata in data 22.11.2018 e notificata il 28.12.2018.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. E' impugnata, con atto notificato il 28.01.2019, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Avellino, adito dall'odierno appellante, ha disatteso la domanda attorea, diretta alla ripetizione dell'indebito relativo alle poste illegittimamente addebitate su C/C bancario.
2. Con il libello introduttivo il giudizio a quo, l'attore aveva denunciato, per quanto ancora di rilevanza, l'inesistenza di condizioni economiche regolanti il rapporto dedotto in lite, sollecitandone una ricostruzione secondo quelle legali.
3. Il Tribunale, nel contraddittorio con la banca convenuta, ha rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito, sul rilievo della omessa produzione dell'originario contratto di C/C, della quale era onerato il omissis, quale attore.
4. Con il gravame, affidato a tre ordini di motivi, l'appellante lamenta violazione dell'art. 2697 c.c. con riferimento alla omessa produzione del contratto, del quale, sin dalle battute iniziali, era stata denunciata l'inesistenza (primo motivo); fa istanza di essere abilitato alla produzione del contratto nel presente grado, quale prova nuova indispensabile per la decisione (secondo motivo); invoca la condanna aggravata della Banca ex art. 96 c.p.c. (terzo motivo).
 - 4.1. Ha resistito l'appellata. Vinte le spese.
 - 4.2. All'udienza del 31.05.2023, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa veniva introitata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
5. In ossequio al principio della ragione più liquida, la manifesta infondatezza del secondo motivo di gravame rende superflua la disamina del primo e risulta senz'altro assorbente quella del terzo.
 - 5.1. La Sezione ha avuto plurime occasioni per ribadire che, se agisce in giudizio il correntista (con azione di accertamento negativo del saldo di conto corrente e di ripetizione dell'indebito), è onere dello stesso, in applicazione degli ordinari criteri di riparto sanciti dall'art. 2697 c.c., fornire la prova dei propri assunti e produrre la documentazione posta a base delle proprie richieste.
Il cliente, che invochi l'adozione di una sentenza di accertamento della parziale nullità del contratto di conto corrente, perché redatto in violazione delle disposizioni imperative in tema di divieto di anatocismo o di usura, e di condanna della Banca alla restituzione degli importi in ipotesi illegittimamente versati in applicazione delle clausole negoziali colpite da nullità, deve, quindi, produrre in giudizio, nel rispetto delle preclusioni istruttorie, che coincidono con lo spirare dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., gli estratti conto e ogni altra documentazione rilevante.
 - 5.2. Ancora più di recente, si è ribadito che, nei rapporti bancari di conto corrente, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e per la ripetizione delle somme

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

indebitamente riscosse dall'istituto di credito, questo dovrà farsi carico della produzione degli estratti conto: "con tale produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza di causa debendi" (Cass. n. 4718/2022).

5.3. E' la stessa giurisprudenza di legittimità ad aver avvertito l'esigenza di precisare che, fermo l'onere del cliente – ma solo quando si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto - di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto, giacché è attraverso tale documento che potrà dimostrare l'assenza delle disposizioni che potrebbero giustificare l'addebito delle somme corrispondenti (Cass. n. 33009/2019), nell'ipotesi in cui, invece, si allegghi la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti: "E' possibile che quest'ultima allegazione sia incontrovertibile tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombando semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro" (Cass. n. 6480/2021).

5.4. Nel caso di specie, la censura veicolata con il secondo motivo, con il quale l'appellante chiede di essere autorizzato, ai sensi dell'art. 345, terzo comma, c.p.c., alla produzione del contratto, quale prova nuova indispensabile per la decisione, rende priva di efficacia, smentendola, la censura oggetto del primo motivo, con il quale l'omissis si duole della impossibilità di dare la prova negativa dell'esistenza del contratto.

5.5. L'istanza di nuova produzione, peraltro, è inammissibile, dal momento che, a far data dalla novella del 2012, l'ulteriore produzione documentale è consentita solo nell'ipotesi in cui "la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile" (art. 345, comma 3, c.p.c.), circostanza, questa, neanche allegata dall'appellante.

La nuova produzione, ritenuta indispensabile per la decisione, è invece prerogativa riservata dal Legislatore nel solo rito del lavoro (art. 437, comma 2, c.p.c.).

6. L'appello è, dunque, rigettato ed a tanto fa seguito la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della Banca appellata, delle spese del grado, che, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile, ma di bassa complessità), dell'attività svolta dai procuratori delle parti (con esclusione della fase istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi) di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo.

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, sussistono i presupposti dell'obbligo di versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 28.01.2019, da omissis nei confronti di Banca, avverso la sentenza n. xxx del G.U. del Tribunale di Avellino, così provvede:

- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 7.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA come per legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 04.10.2023.

Il Giudice Ausiliario Est.
Dott. Fernando Amoroso

La Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola

EX PARTE